

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Motivi Aggiunti – Sez. III Bis – nrg 5114/2025

PER: COSTELLI Carla [REDACTED]

[REDACTED] FAVAZZO Irene [REDACTED]

PUCETTI Chiara [REDACTED]

[REDACTED] ZENGA Claudia [REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi come da mandati cartacei allegati in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Sirio Solidoro [REDACTED] del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliati per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec [REDACTED] e/o al fax [REDACTED].

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione - Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, in persona del rapp. legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria *ex lege*;

Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria *ex lege*;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Dott.ssa Maria Assunta Palermo, in qualità Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria *ex lege*;

Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Commissione giudicatrici c/o gli Uffici Scolastici Regionali, in persona dei rispettivi presidenti p.t., in quanto rappresentanti legali p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero dell'Economia e delle Finanze (80415740580), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero per la Pubblica Amministrazione, in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Struttura di missione PNRR, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria *ex lege*;

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

Sig.ra ROTINI Martina [REDACTED]
[REDACTED]

Sig.ra BUCCIOLI Valentina [REDACTED]
[REDACTED]

Sig.ra PROCACCI Martina [REDACTED]
[REDACTED]

Sig. GIALARA Roberto [REDACTED]
[REDACTED]

Sig.ra DELIPERI Roberta Libertà [REDACTED]
[REDACTED]

Sig.ra RANNO Beatrice [REDACTED]
[REDACTED]

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Sig.ra BORROMETE Rosalia [REDACTED]
[REDACTED]

Sig.ra D'ORAZIO Orsola [REDACTED]
[REDACTED]

Sig.ra VERAZZO Mariarosaria [REDACTED]
[REDACTED]

Per l'annullamento e/o nullità

1. delle graduatorie di merito pubblicate sul sito istituzionale dell'USR Umbria e del relativo decreto di approvazione di cui al prot. n. 334 del 09/05/2025 per la cdc AAAA, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non sono presenti i ricorrenti;
2. nonché del decreto di cui al prot. n. 450 del 01/07/2025, a firma dell'USR Umbria, con riferimento alla cdc AAAA, ivi compresi i relativi allegati, con il quale veniva integrata la graduatoria, nella parte in cui non sono presenti i ricorrenti;
3. delle graduatorie di merito pubblicate sul sito istituzionale dell'USR Umbria e del relativo decreto di approvazione di cui al prot. n. 335 del 09/05/2025 per la cdc EEEE, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non sono presenti i ricorrenti;
4. nonché delle graduatorie di merito rettifiche pubblicate sul sito istituzionale dell'USR Umbria e del relativo decreto di approvazione di cui al prot. n. 340 del 09/05/2025 per la cdc EEEE, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non sono presenti i ricorrenti;
5. nonché del decreto di cui al prot. n. 452 del 01/07/2025, a firma dell'USR Umbria, con riferimento alla cdc EEEE, ivi compresi i relativi allegati, con il quale veniva integrata la graduatoria, nella parte in cui non sono presenti i ricorrenti;
6. delle graduatorie di merito pubblicate sul sito istituzionale dell'USR Sardegna e del relativo decreto di approvazione di cui al prot. n. 1653 del 27/06/2025 per la cdc EEEE, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non sono presenti i ricorrenti;
7. delle graduatorie di merito pubblicate sul sito istituzionale dell'USR Abruzzo in quanto competente per la regione Campania e del relativo decreto di approvazione di cui al prot. n. 8196 del 27/06/2025 per la cdc ADEE Campania, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non sono presenti i ricorrenti;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

8. nonché di ogni eventuale rettifica alle predette graduatorie, anche dal protocollo non conosciuto e dei relativi allegati;

I ricorrenti ribadiscono altresì l'interesse ai provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo.

Tanto premesso, gli istanti propongo il presente ricorso per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

IN LIMINE SUI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

1. Le parti ricorrenti impugnavano gli esiti della prova scritta del Concorso per docenti indetto ai sensi del Ddg. n. 3060/2024.
2. A sostegno della loro pretesa i ricorrenti articolavano diverse doglianze. Nelle more del presente giudizio, l'amministrazione pubblicava la graduatoria di merito del predetto concorso con riferimento alle classi di concorso e regioni di interesse.
3. Avverso, dunque, gli atti indicati in epigrafe, gli istanti propongono i presenti motivi aggiunti.

FATTO

1. I ricorrenti hanno tutti partecipato alle prove scritte del Concorso per docenti indetto ai sensi del Ddg. n. 3060/2024 a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito (in avanti MIM).
2. Gli istanti hanno tutti conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100, ma non sono stati ammessi alle successive prove orali.
3. Questo accade perché il Ministero ha previsto che la soglia di sufficienza stabilita per la prova scritta debba essere pari a 70/100.
4. Tuttavia, tale soglia non basta al fine di premettere l'accesso dei ricorrenti alla prova orale, in quanto occorre che detta soglia tenga altresì conto del: *“numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, hanno conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi”* (comma 2, secondo cpv, art. 8, Ddg. n. 3060/2024).

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

5. Ne discende che il Ministero ha stabilito un doppio requisito per l'accesso dei candidati alla prova orale: i) aver conseguito almeno 70/100 alla prova scritta; ii) aver conseguito una soglia (non inferiore a 70/100) pari a tre volte il numero dei candidati.
6. L'assurda conseguenza che ne deriva è che gli istanti, pur avendo ottenuto un punteggio superiore alla sufficienza matematica - e, comunque, pari o superiore a 70/100 -, non sono stati ammessi a sostenere le successive prove orali.
7. Peraltro, appena nel precedente concorso, lo stesso Ministero aveva stabilito, quale soglia di sufficienza, quella pari a 70/100.
8. La posizione soggettiva dei ricorrenti è riepilogata nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	REGIONE	CLASSE DI CONCORSO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MINIMO	POSTI MESSI A BANDO
COSTELLI CARLA	SARDEGNA	EEEE	■	86	30
FAVAZZO IRENE	SICILIA	ADEE	■	92	7
PUCETTI CHIARA	UMBRIA	AAAA EEEE	■	90 88	19 31
ZENGA CLAUDIA	CAMPANIA	ADEE	■	98	5

9. Per le ragioni che si vedranno nei motivi, le parti istanti impugnavano dunque le graduatorie di merito per la classe di concorso e regione di proprio interesse e propongono la presente azione per ragioni di **illegittimità derivata**.

MOTIVI

I

ILLOGICITA' MANIFESTA – DIFETTO DI PROPORZIONE – VIOLAZIONE DEL DLGS 297/1994 e s.i.m. – VIOLAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, COME MODIFICATO DAL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2022, N. 79, E DAL DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2023, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 112 - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL BANDO - VIOLAZIONE PRINCIPIO DEL FABBISOGNO –

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – VIOLAZIONE L. 107/2015 - VIOLAZIONE DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST – VIOLAZIONE DEL DPR 116/1989 – VIOLAZIONE DEL DM N. 206/2023 – VIOLAZIONE DELL’ART 14-BIS, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2024, N. 71, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2024, N. 106.

1. Le ragioni per cui, con riferimento al presente concorso, la soglia 70/100 è da ritenersi legittima.

1.1. Occorre muovere dal presupposto che la soglia di sufficienza, per l’accesso alle prove orali del presente concorso docenti, sulla base delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 297/1994, è senz’altro pari a 70/100.

1.2. Più nello specifico, il D.lgs. n. 297/1994, all’art.400, comma 11, prevede che: *“La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. **Peraltro, l’attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva**”.*

È dunque 6/10 la soglia di sufficienza individuata dal predetto testo normativo tuttora in vigore. Ne discende che avendo i ricorrenti conseguito un punteggio persino pari o superiore a 70/100 hanno senz’altro raggiunto la soglia di sufficienza prevista dalla normativa ai fini dell’accesso alla prova orale.

1.3. Inoltre, il regolamento sui concorsi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, all’ art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) prescrive che: *“I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni, le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”.*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

1.4. Lo stesso regolamento sui concorsi prevede altresì che il punteggio finale abbia quali elementi costitutivi: “*i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio.*” (art. 7 comma 3 del D.P.R. n. 487/1994).

1.5. Applicando tali principi al caso di specie, si può dedurre, incominciando dalle previsioni contenute nel D.lgs. n. 297/1994, che la pubblica amministrazione non avrebbe potuto individuare quale sufficienza, riferita alla sola prova scritta, una soglia persino superiore a 70/100.

Del resto, il Dm n. 206/2023, che aveva indetto il presente concorso, prima che venisse modificato dall'impugnato bando di cui al Ddg. n. 3060/2024, nonché dal gravato decreto n. 214/2024, aveva previsto, quale soglia di sufficienza per l'accesso alla prova orale, proprio quella pari a 70/100.

Ne deriva che all'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale n. 206/2023, tramite cui sono stati indetti i concorsi per il personale docente della scuola, l'anzidetta norma aveva già esaurito i propri effetti, con la conseguenza che è senz'altro illegittimo che la nuova norma sopravvenuta e gravate *in parte qua* (Ddg. n. 3060/2024) possa modificare il predetto decreto n. 206/2023 la cui efficacia era già stata prodotta ed esaurita.

Pertanto, ove non dovesse essere il bando, in quanto *lex specialis*, ad essere stato violato da parte dell'amministrazione la quale ha previsto, quale soglia di sufficienza, quella pari a 70/100, accade allora che l'evento escludente è contenuto nel bando medesimo, oggetto di censura per le ragioni articolate nella presente doglianza.

Pertanto, occorre considerare che tra i diversi effetti derivanti dalla nuova norma contenuta nel gravato bando, che pretende di modificare il dm n. 206/2023, il numero dei docenti ammessi a sostenere le prove orali risulta essere esiguo, con l'effetto di compromettere la massima partecipazione dei candidati.

L'ammissione dei ricorrenti alla prova orale, altresì, non comporterebbe alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione e né determinerebbe alcuna modifica riguardo ai pur esigui posti messi a bando.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Più semplicemente, l'ammissione di un ampio numero di candidati alla prova orale avrebbe permesso di selezionare il migliore funzionario nel rispetto del principio del *favor participationis*.

1.6. Un ulteriore profilo di censura che si intende altresì articolare, quale conseguenza dell'anzidetto metodo, riguarda il fatto che ogni regione ed ogni classe finiscono per avere una soglia di sufficienza diversa in contrasto con la dimensione nazionale del presente concorso.

Invero, i ricorrenti, non avendo potuto conoscere *a priori* quale fosse la soglia di sufficienza prevista per le prove scritte, non hanno neppure potuto orientare la propria formazione. Al contrario, appare essere molto più congruo e logico che la soglia di sufficienza, al fine di accedere alle prove orali, sia pari a 70/100.

Del resto, non è dato comprendere che senso abbia nell'ottica dell'amministrazione prevedere, da un lato, il raggiungimento della soglia di 70/100, e, d'altro lato, il conseguimento di un ulteriore punteggio aggiuntivo, posto che è lo stesso bando ad indicare come soglia di sufficienza quella pari a 70/100, per poi contraddirsi e finire ad indicare una soglia aggiuntiva, pari cioè al numero dei posti messi a concorso

1.7. Infine, tra le censurate conseguenze dell'anzidetto modo di agire pubblico, vi è anche quello di impedire la copertura del fabbisogno del personale docente che rimarrà scoperto alla luce dell'esiguo numero dei posti messi a bando ed alla luce dell'ancora più esiguo numero di candidati ammessi a sostenere le prove orali.

Al contrario, un ampliamento dei posti, che tenesse conto del fabbisogno reale e che evitasse perciò il consolidarsi del fenomeno del precariato, avrebbe di certo potuto permettere di individuare in 70/100 la soglia di sufficienza.

II

LETTURA COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMA DI CUI ALL'ART 14-BIS, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2024, N. 71, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2024, N. 106. IN SUBORDINE: TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

2. La lettura costituzionalmente orientata della norma e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

2.1. Al contrario, nel caso in cui non fosse possibile la lettura costituzionalmente orientata dalla norma, si chiede a Codesto Ill.mo TAR di rimettere gli atti al vaglio della Corte costituzionale, per ragioni di illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui al d.lgs. n. 59/2017, come modificato dal d.l. n. 73/2021, convertito in l. n. 106/2021, come modificato dal d.l. n. 36/2022, convertito in l. n. 79/2022, nonché modificato dal d.l. n. 75/2023, come convertito in l. n. 112/2023, come modificato dall'art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, in relazione al principio di proporzionalità delle scelte, di parità di accesso all'impiego pubblico e di non discriminazione ed ai sensi degli artt. 1,2,3,4,97 Cost., salvo altri, nella parte in cui ha previsto che neppure la soglia pari a 70/100 possa esser sufficiente per accedere alla prova orale.

Invero, in quest'ottica di cose, deve essere altresì evidenziato come appare discriminatorio il fatto che il precedente concorso, scaturito dal medesimo dm. n. 206/2023, ha previsto quale soglia di sufficienza quella pari a 70/100.

2.2. Si potrebbe obiettare alla presente censura sostenendo che la fattispecie in esame ricada nell'ipotesi della legge c.d. provvedimento.

In ogni caso, proprio con riferimento all'eventuale legge c.d. provvedimento, va comunque evidenziato che si tratta pur sempre di una tecnica di produzione normativa che, com'è noto, è ancora oggi oggetto di ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza.

In effetti, tale tecnica normativa finisce per limitare il potere del Giudice Amministrativo, il quale, anche al fronte di evidenti illogicità, non potrebbe intervenire, se non tramite appunto la trasmissione degli atti alla Corte ovvero mediante una lettura costituzionalmente orientata.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

III

VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 –VIOLAZIONE DELLA REGOLA GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO È IL C.D. TIPO LEGALE EX ART. 2094 COD. CIV – LE PROVE SUPPLETIVE.

3.1. Infine, non può essere trascurato che nel caso di specie è stata altresì violata la direttiva comunitaria n. 70/99CE, in quanto i docenti continueranno a rimanere nell'alveo del precariato.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, infatti, contraddice la nota Giurisprudenza comunitaria secondo cui l'utilizzo dei contratti a termine nel comparto della scuola pubblica può essere ammesso nell'ipotesi in cui coincida con la regolare indizione dei concorsi.

Da ciò deriva che i ricorrenti, ingiustamente esclusi a causa di una soglia sproporzionata, continueranno a lavorare nelle graduatorie di istituto in regime di precariato.

3.2. Lo svolgimento delle prove suppletive o la riedizione delle prove.

Com'è noto, per giurisprudenza consolidata, in caso di accoglimento del ricorso, si chiede che vengano disposte le prove suppletive, ossia sessioni d'esame riservate ai ricorrenti che dovessero risultare beneficiari di un esito favorevole, in quanto la presente fattispecie coinvolge interessi legittimi di natura pretensiva. Pertanto, in caso di accoglimento si chiede lo svolgimento delle prove suppletive per ammettere i ricorrenti alle successive prove del concorso, e, solo in mero subordine, si chiede la riedizione delle prove per i ricorrenti.

IV

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Il presente ricorso è stato notificato altresì ad almeno un soggetto che compare nella graduatoria di merito approvata per la classe di concorso e regione di interesse.

Pertanto, si chiede, ove occorra, di essere autorizzati alla notificazione del presente ricorso ai restanti soggetti che compaiono nelle impugnate graduatorie, attraverso i pubblici proclami telematici, vale a dire mediante la pubblicazione degli atti sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, essendo materialmente impossibile procedere con la notificazione secondo i metodi tradizionali, fatta salva ogni altra modalità di giustizia.

Tanto premesso con il presente ricorso a Codesto Ill.mo TAR si

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

CHIEDE

Nel merito: l'accoglimento del ricorso e l'annullamento e/o nullità degli atti impugnati.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro [REDACTED] dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito sono estratte e conformi all'originale pdf nativo in mio possesso.

Valore indeterminabile - pubblico impiego – cu 325.00 euro.

Salvezze illimitate.

Bologna- Roma, 03/07/2024

Avv. Sirio Solidoro

SOLIDO
RO SIRIO

Firmato
digitalmente da
SOLIDORO SIRIO
Data: 2025.07.03
19:15:54 +02'00'